

**D.LGS. 9 APRILE 2008 N. 81 (INTEGRATO CON IL D.LGS
106/09) TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL
LAVORO**



Obblighi e funzioni dei Datori di lavoro, Dirigenti e Preposti

DECRETO LEGISLATIVO 81/08

” TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO”

□ Che cos'è?

Il Decreto Legislativo 81/08 (approvato il 9 aprile 2008 ed entrato in vigore il 9 maggio 2008) contiene il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro mediante il loro riordino e coordinamento in un unico testo normativo garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale.

□ Dove si applica?

Si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischio. A tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati.



DECRETO LEGISLATIVO 81/08 ” TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO”



- L'attuale testo unico rappresenta uno sforzo di sistemazione normativa. I principi ispiratori del codice in questione sono quelli di una gestione partecipata della sicurezza, con un ampliamento dei controlli sull'effettività e l'efficacia delle misure di sicurezza predisposte.

Questi alcuni degli elementi fondamentali previsti dal testo unico.



PREVENZIONE: FIGURE E COMPITI

Attori della prevenzione sul luogo di lavoro sono quindi :

- Datore di lavoro
- Dirigenti (spesso nelle piccole e medie aziende non è presente)
- Preposti (tipicamente, il capoufficio, docente, caporeparto, caposquadra, capomacchina, capocantiere, ecc.)
- Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)
- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
- Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)
- Medico competente (MC)
- Lavoratore incaricati della gestione delle emergenze (evacuazione, antincendio, primo soccorso)
- Lavoratori

Va precisato che **tutte le responsabilità in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro sono di carattere penale**, essendo finalizzate alla prevenzione di lesioni fisiche della persona.



DATORE DI LAVORO

- Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o che ha la responsabilità dell'organizzazione o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
- Nella pubblica amministrazione è il **Dirigente** a cui spettano i poteri gestionali
- Nelle piccole e medie aziende il **Datore di Lavoro** coincide , generalmente, con lo stesso titolare e proprietario
- Nelle grandi aziende egli può essere anche un **Dirigente**

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

- Nomina il Medico Competente
- Designa gli incarichi dell'emergenza
- Fornisce i DPI
- Organizza Informazione, formazione, addestramento
- Adotta e aggiorna le misure di prevenzione
- Richiede l'osservanza ai loro obblighi dei lavoratori e del medico competente
- Comunica all'INAIL le informazioni sugli infortuni
- Convoca la riunione periodica (azienda con >15 dip)
- Gestisce il pericolo grave e immediato
- Informa e consulta il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)



TTRG Prof.ssa Gabriella Striccoli



OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

NON DELEGABILI

- Designa Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)
- Valuta i rischi (con la consulenza del Servizio di Prevenzione e Protezione - SPP) e elabora il Documento di Valutazione (DVR) individuando le misure preventive e di protezione

IL DIRIGENTE

- Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.
- Nella pubblica amministrazione è l' impiegato pubblico che ha la responsabilità più alta di un ufficio amministrativo o di un servizio
- **Riceve specifica formazione e aggiornamento periodico a cura del Datore di lavoro**



PREPOSTO

- Persona che, in ragione delle competenze professionali, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
- Supervisiona il lavoro e controlla le modalità esecutive della prestazione compreso l'uso dei DPI e collettivi (ad es: caporeparto; capofficina; responsabile di attrezzatura complessa ...).
- Assicura l'osservanza delle direttive aziendali e/o del dirigente
- Verifica che soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico
- Ha l'obbligo di riferire al dirigente le eventuali anomalie ed omissioni.
- Informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione
- **Deve essere specificamente formato**



RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)

- E' designato dal Datore di lavoro previa consultazione del RLS
- Può essere interno o esterno all'azienda (salvo casi particolari come ad es. aziende con più di 200 dipendenti, centrali termoelettriche, strutture di ricovero e cura >50 dip.) □
- RSPP e addetti al SPP devono avere: capacità necessarie, mezzi e tempo adeguati allo svolgimento della funzione
- Capacità e requisiti professionali devono essere adeguati alla natura dei rischi

Requisiti RSPP

- Diploma di istruzione secondaria superiore
- Attestato di frequenza con verifica di apprendimento a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi (indirizzi e requisiti minimi sono stabiliti dalla Conferenza Stato Regioni) In alternativa: Laurea considerate equipollenti alla formazione precedente
- Attestato di frequenza a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali
- **Aggiornamento almeno quinquennale**



della



RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

- Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro
- Ha accesso ai luoghi di lavoro
- E' consultato per:
 1. Designazione RSPP
 2. Valutazione dei rischi
 3. Programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione
 4. Designazione addetti all'emergenza
 5. Organizzazione delle formazioni
- Ha diritto a una formazione adeguata
- Avverte il responsabile aziendale dei rischi di cui è venuto a conoscenza
- Riceve informazioni dal datore di lavoro e dai servizi di vigilanza
- Promuove l'elaborazione e l'attuazione di misure di prevenzione
- Fa proposte in merito alla prevenzione
- Formula osservazioni in occasione di visite delle autorità competenti
- Partecipa alla riunione periodica
- Può far ricorso alle autorità competenti



MEDICO COMPETENTE

- Collabora con il datore di lavoro (che lo nomina) per:
 1. Valutazione dei Rischi
 2. Predisposizione delle misure di tutela della salute
 3. Formazione e informazione
 4. Organizzazione primo soccorso
 5. Iniziative di promozione della salute
- Effettua gli accertamenti preventivi e periodici della sorveglianza sanitaria
- Formula i giudizi di idoneità alla mansione lavorativa
- Istituisce e aggiorna la cartella sanitaria e di rischio individuale
- Fornisce informazioni sul significato degli accertamenti sanitari ai lavoratori e, a richiesta, al RLS
- Informa i lavoratori dei risultati degli accertamenti
- Partecipa alla riunione periodica (relaz. scritta)
- Visita gli ambienti di lavoro
- Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la eventuale documentazione sanitaria in suo possesso
- Nel 1° trimestre invia alla ASL le informazioni sui dati aggregati raccolti



SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (SPP)

INSIEME DELLE PERSONE, SISTEMI E MEZZI ESTERNI O INTERNI ALL'AZIENDA FINALIZZATI ALL'ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI PROFESSIONALI PER I LAVORATORI.



Il servizio di prevenzione e protezione è fondamentale per la sicurezza in azienda. Deve infatti aiutare i soggetti aziendali a mettere in atto tutte le procedure che consentano di operare in sicurezza.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione coinvolge:

- Il Datore di Lavoro: in quanto lo organizza e ne nomina i componenti.
- Il Medico Competente, che collabora alla valutazione dei rischi e effettua la sorveglianza sanitaria.
- Personale addestrato: gli addetti.
- Eventuali consulenti esterni.

Quindi è coordinato da un Responsabile che può anche essere esterno, questo gruppo di persone è incaricato di occuparsi di tutto ciò che riguarda la prevenzione dai rischi.



ADDETTI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP)



Queste figure professionali sono presenti generalmente nelle grandi aziende e, di fatto, di tratta di persone che supportano il RSPP nello svolgimento delle proprie funzioni. Possono essere anche presenti nelle piccole e medie aziende qualora il RSPP sia un consulente esterno.



ADDETTI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE



Gli addetti del servizio devono quindi essere in grado di percepire in modo corretto tutti i fattori di rischio, di valutarli e di controllare che siano gestiti con competenza.

La scelta dei componenti il servizio è vincolata al possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, o allo svolgimento delle funzioni richiamate, da almeno sei mesi, alla data del 13 agosto 2003.

Gli addetti inoltre, debbono essere in possesso dell'attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro.

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

La legge prevede che il servizio sia formato da personale esclusivamente interno all'azienda nei casi di impianti industriali a rischio di incidente rilevante, per aziende industriali con più di 200 lavoratori o in strutture di ricovero con oltre 50 lavoratori (art. 31, comma 6)

Il Servizio di Prevenzione e Protezione, ha inoltre il compito di proporre programmi di formazione e informazione dei lavoratori in tema di sicurezza e salute.



LAVORATORI



- Il lavoratore è una *“persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione”*.
- **Una definizione che si applica, di fatto, a chiunque entri in un contesto lavorativo con qualsiasi tipologia di contratto o di incarico, anche per brevissimi periodi di tempo.** I “lavoratori” devono rispettare precisi obblighi di Legge, definiti dal Testo Unico di cui, di seguito, si riportano alcuni tra i più importanti e significativi:
 - osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
 - utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
 - segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto (...) qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza;
 - non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
 - non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

Dunque anche gli obblighi dei “lavoratori” sono di carattere penale, e il mancato rispetto di tali obblighi sono soggetti a sanzioni.



LAVORATORI INCARICATI DELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE



- Per definizione, una situazione di emergenza è un qualcosa di imprevisto e improvviso, nei tempi e nei modi. Occorre quindi essere preparati - nella grande industria chimica come pure, fatte le debite proporzioni, in un normale ufficio - ad affrontare una situazione emergenziale, cercando soprattutto, per quanto possibile, di prevederle.
- Proprio per questa ragione, la Legge impone alle aziende di nominare e addestrare alcuni lavoratori “addetti alle emergenze”, sostanzialmente suddivisi in due categorie:
 - addetti alla lotta antincendio, evacuazione ed emergenza in genere;
 - addetti al primo soccorso.
- I lavoratori nominati devono partecipare a un corso di formazione e di addestramento – a spese del Datore di Lavoro e in orario di lavoro –il numero di addetti alle emergenze deve essere in “numero adeguato”, proporzionalmente al numero dei dipendenti.



EMERGENZA




- Sempre in tema di emergenze, l'azienda è tenuta a preparare un proprio “**Piano di emergenza**”, con l'obiettivo di prevedere, per quanto possibile, le possibili situazioni emergenziali, con le conseguenti azioni da mettere in atto per risolverle, o comunque per ridurre gli effetti.
- Annualmente, devono inoltre essere svolte **prove di evacuazione d'emergenza**.



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il Documento valutazione rischi un documento in continua evoluzione e aggiornamento



- La valutazione dei rischi, così come la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sono una prerogativa del Datore di Lavoro che non può mai delegare tali obblighi

